Rapporto

numero	data	Dipartimento
5966 R	4 dicembre 2007	TERRITORIO

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 18 settembre 2007 concernente la richiesta di un credito di fr. 10'000'000.- destinato al finanziamento dei costi di risanamento del sito contaminato al mappale 1256 RFD di Stabio (discarica ex-Miranco)

PREMESSA

Da oggi al 2025 la Confederazione progetta di risanare, in modo durevole e in applicazione al principio della causalità, dai 3000 ai 4000 siti contaminati e stima che i costi globali dell'operazione ammonteranno a circa 5 miliardi di franchi, di cui il 60% a carico dei perturbatori.
Laddove i responsabili non possono più essere identificati o perseguiti, parte di questi costi (stimati in circa 2 miliardi di franchi), saranno assunti dalle autorità competenti. Conformemente all'ultima revisione della LPAmb la Confederazione sostiene i Cantoni sul piano finanziario per interventi in materia di risanamento di siti inquinati. Conseguentemente a ciò Il nostro Parlamento è chiamato a pronunciarsi su un credito di 10 milioni di franchi per risanare un sito inquinato da una ditta che, molto verosimilmente sarà insolvente, per cui fatta salva la partecipazione della Confederazione, pari al 40% dei costi, lo Stato dovrà accollarsi la quasi totalità del resto della spesa.

A seguito di questa premessa il Dipartimento, in una nota recapitata in risposta ai quesiti sollevati alla fine del progetto di rapporto, precisa quanto segue:

a) *La vicenda del sito contaminato ex Miranco non può essere compresa facendo astrazione dal contesto in cui ha avuto origine. Il deposito ex Miranco è stato attivo negli anni 1960-1972, quale modalità di smaltimento delle scorie di produzione della raffineria Miranco di Mendrisio.* ***Oggi nessuno si azzarderebbe anche solo ad immaginare di scavare una fossa - sia pure in terreno argilloso per evitare le infiltrazioni verso le sottostanti falde acquifere - e di depositarvi materiale inquinante. Quarant'anni fa questa era invece una modalità di smaltimento non solo ammessa, ma anzi consigliata, in base allo stato della tecnica, delle conoscenze scientifiche e - sia lecito aggiungerlo - della mentalità dell'epoca; tali modalità erano pure corrette dal punto di vista del diritto.***

Per questa ragione un po' in tutta la Svizzera si sono create situazioni analoghe a quella della Miranco. Gli esempi più eclatanti sono quelli delle discariche di Kölliken e di Bonfol dove le ditte basilesi che costituiscono il fiore all'occhiello dell'industria chimica svizzera (Novartis, Sandoz, Hoffmann LaRoche), nonché l'esercito e le industrie dell'altopiano, ancora in periodi più recenti di quelli in cui era attiva la Miranco (Kölliken aperta nel 1978 e chiusa nel 1985; Bonfol aperta nel 1961 e chiusa nel 1976), hanno fatto esattamente la stessa cosa. Hanno individuato un terreno adatto e creato nel terreno una discarica per i loro residui di produzione. Nei due casi citati, i più gravi in Svizzera, il grado

1.0064

d'inquinamento dovuto a produzioni di sintesi di molteplici prodotti chimici (agrochimici, farmaci, coloranti, detergenti, prodotti intermediari) è ben più grave sia per la loro qualità che per la loro quantità. E i costi di risanamento sono proporzionalmente più alti: per Kölliken si parla di 700 milioni di franchi per Bonfol di 300 milioni per eliminare rispettivamente 120'000 t di rifiuti a Bonfol e 350'000 t a Kölliken. Per Kölliken il 90% dei costi viene sopportato dalla comunità e il 10% dall'industria basilese.

Lo smaltimento dei rifiuti (e dei rifiuti speciali), secondo criteri moderni e rispettosi dell'ambiente ha trovato una codificazione precisa solo dopo l'entrata in vigore della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il 1° gennaio 1985, e ancor più con l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali, entrata in vigore il 1° aprile 1987*.*

b) *Si ribadisce quindi che la discarica Miranco non è dunque un caso isolato e tanto meno un caso "ticinese".*
Va sottolineato ancora una volta che quanto intrapreso da Miranco corrispondeva allo stato della tecnica di allora ed era quindi prassi agire in questo modo, oltreché perfettamente legale. Infatti, né Miranco né le altre deponie citate più sopra costituiscono casi di abuso: tutte erano state regolarmente autorizzate dall'autorità, sulla base della legislazione allora vigente.

Guardando retrospettivamente queste vicende, l'unico aspetto positivo è quello di essersi oggi resi conto del danno fatto e di volervi fortemente porre rimedio, risanando i siti contaminati.

Rimane naturalmente spinoso il problema dei costi, e può naturalmente dare adito a giuste critiche il fatto che gli oneri per il risanamento ricadano in grossa parte sul cittadino, quando il responsabile dell'inquinamento fosse insolvente o non più esistente. In ogni caso, questa è la soluzione adottata a livello federale dal legislatore per dare una risposta al problema, e bisogna prenderne atto – peraltro va detto che non si ravvisano alternative praticabili.

Pertanto, giusta l'art. 32d LPAmb, le spese debbono essere assunte da chi ha causato i provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati (cpv. 1).

Il detentore del sito che fosse stato a conoscenza dell'inquinamento è pure chiamato a partecipare alle spese (cpv. 2). L'entità della sua partecipazione deve essere stabilita con criteri equi, ritenuto come criterio orientativo il vantaggio che il proprietario ritrae dal risanamento del fondo.

Il Cantone è invece chiamato ad assumere la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi (cpv. 3). È questa la norma che impone allo Stato – e quindi in definitiva ai cittadini – di farsi (eventualmente) carico degli oneri di risanamento dei siti contaminati.
Si segnala che il Cantone beneficia di un sussidio del 40% degli oneri sopramenzionati.

c) *Va anche segnalato che in Ticino il risanamento dei siti contaminati è stato finora eseguito dai privati o da altri enti senza che lo Stato abbia dovuto sopportare alcun costo.*

Citiamo alcuni esempi fra i più significativi:

- *la ex-Galvacrom a Rivera, il cui risanamento è stato imposto alle FFS, che hanno finora pagato circa 5 milioni;*
- *gli ex grandi depositi di Esso, Shell e Petrimex a Rancate, il cui risanamento ha generato oneri ognuno per alcuni milioni;*
- *e ancora la discarica della Giustizia, il sito della ex galvanica Abele Chiesa a Chiasso, mentre proprio in questi giorni inizia il risanamento della ex Wanderchimica a Locarno da parte dell'attuale proprietaria, Novartis.*

e) *Venendo al caso della discarica ex-Miranco, occorre avantutto distinguere l'esecuzione del risanamento dal tema della ripartizione dei costi.*

Vista l'urgenza del risanamento, come pure le difficoltà tecniche e la conseguente necessità di una conduzione tecnica rigorosa e specialistica, il Dipartimento ha deciso di non affidare l'esecuzione dei lavori a Miranco, ma di assumerne esso stesso – per mezzo dei propri servizi – la responsabilità.

Questo non implica anche assumerne i costi. Infatti, mediante la decisione di riparto delle spese, questi sono stati posti quasi integralmente a carico di chi li ha generati, ossia di Miranco SA, come pure – per ragioni d'equità – del proprietario del fondo.

Il Dipartimento ha quindi adottato la decisione di riparto delle spese nell'ambito del preciso quadro giuridico sopra ricordato. Miranco SA non ha contestato l'ordine di risanamento e la sua esecuzione a cura del Cantone, ma si è limitata ad impugnare la decisione con la quale le è stato attribuito l'onere di sopportare il 95% dei costi, ossia ca. 9,5 milioni di franchi.

Alla luce dei fatti e del diritto, il Dipartimento ritiene ben poco probabile che le asserzioni di Miranco ottengano accoglimento presso le istanze di ricorso*.*

RIASSUNTO DEGLI ELEMENTI QUADRO

Assunte le premesse di cui sopra e trattandosi, indubitabilmente, di una situazione particolarmente complessa, per operare il massimo chiarimento possibile e fornire così ai deputati gli elementi indispensabili per un giudizio il più possibile oggettivo é stato approntato un quadro della situazione elencando una serie di fattori che possono sostanzialmente essere così riassunti:

- L'inquinamento del terreno è stato causato da un'azienda che ha operato sul nostro territorio fino a qualche anno fa generando, si suppone, degli utili e che ora dopo aver causato un grave inquinamento sembra essere diventata una sorta di società fantasma;
- Non è chiaro se la società in questione, attraverso collegamenti che non si riesce a ricostruire, possieda altri interessi in altre aziende che potrebbero essere parte integrante della società e quindi divenire in qualche modo un elemento chiamato a garantire la copertura dei costi
- La legge federale (LPAmb RS 814.1 del 7 ottobre 1983), ma anche il buon senso, impongono il risanamento del sito e questo dovrebbe avvenire in tempi contenuti
- L'art. 15 cpv. 4 dell'OSiti stabilisce che i risanamenti sono particolarmente urgenti quando l'utilizzo di un bene ambientale, quale può essere una captazione d'acqua potabile, è pregiudicato o direttamente minacciato
- L'inquinamento é avvenuto su un terreno che non è di proprietà dell'azienda perturbatrice, ma di una comunità ereditaria succeduta all'ex proprietario, il quale aveva acquistato una parte del terreno in tempi abbastanza recenti
- Il valore del terreno è stimato a circa 18'000.- franchi ma la transazione di cui sopra, per circa la metà del terreno, è stata del valore di 1.5 milioni di franchi
- I costi del risanamento sono posti a carico nella misura del 95% della Miranco SA e del 5% del proprietario del terreno (la Miranco SA ha interposto ricorso contestando la ripartizione di costi).

I DUBBI, LE PERPLESSITÀ E LE RISPOSTE DEL DIPARTIMENTO

Assunto il quadro generale abbiamo ritenuto opportuno suddividere i diversi aspetti della questione per cercare di fare chiarezza sulle responsabilità, sulla ripartizione dei costi, sull'operato del Cantone e del dipartimento, sulle effettive urgenze e conseguenti procedure.

In questo senso nei riquadri che seguono, suddivise per tema, vengono presentate le risposte del Dipartimento, iniziando dall'aspetto responsabilità, anche in funzione della suddivisione delle partecipazioni finanziarie, per stabilire gli esecutori materiali che possono essere suddivisi in realtà attive (produttori dell'inquinante) e passive (proprietari del fondo).

Informazioni a carattere generale

- Chi è in effetti il proprietario del terreno e quale attività svolge?

  Proprietario del terreno al momento della decisione di risanamento e riparto spese era Carletto Bellotti, Coldrerio; in seguito al suo decesso, la proprietà è passata agli eredi.
  La persona fisica Carletto Bellotti non svolgeva attività; va notato che la Carletto Bellotti SA, Chiasso (persona giuridica distinta da Carletto Bellotti) svolge attività di scavo meccanico, trasporti, demolizioni, ecc. e partecipa alla gestione della discarica di inerti "Gedis" a Stabio.

- Quali rapporti esistono tra proprietario del terreno e la Miranco?

  Nessuno.

- Chi è la Miranco, cosa fa, quale è il capitale sociale, quali beni possiede oltre al terreno in questione?

  *La ditta Miranco figura ancora iscritta la registro di commercio, con un capitale nominale di fr. 3'000'000. A registro è iscritta l'attività seguente: " l*a fabbricazione ed il commercio di componenti ed apparecchiature elettromeccaniche, elettroniche, elettrochimiche e chimiche; l'assunzione di rappresentanze di prodotti del ramo, nonché la partecipazione ad altre società aventi scopo analogo o consimile, sia in Svizzera che all'estero. L'acquisto, l'amministrazione e la vendita di immobili, nonché la prestazione di garanzie a terzi." *Non ci risulta comunque che eserciti effettivamente delle attività. Nel passato aveva gestito la raffineria di Mendrisio che fu all'origine dei rifiuti depositati a Stabio. Il periodo di attività vera e propria coincide praticamente con quello della discarica.*

Nessuno contesta evidentemente la necessità di operare il risanamento, così come nessuno contesta che, in considerazione della falda freatica sita in vicinanza, l'intervento debba essere attuato con una certa urgenza. Urgenza, tra l'altro, confermata anche dall'emissione del bando di concorso ancor prima che il Gran Consiglio abbia preso una decisione in merito all'effettuazione dei lavori.
Per inciso il responsabile della Divisione ambiente del Dipartimento del territorio ha giustificato tale modo di procedere con la necessità di accorciare i tempi, data la necessità di intervenire nel periodo invernale in modo da evitare nel limite del possibile il rischio di dilavamento del terreno in fase di esecuzione del lavoro. Assicurando però nel contempo che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarebbe naturalmente stata condizionata alle decisioni del Parlamento.

Quel che così, di primo acchito, balza però all'occhio è il lungo periodo di tempo intercorso tra l'identificazione del grado di pericolo (1998) e l'attuazione delle misure ed anche su questo aspetto giriamo al Parlamento le risposte ottenute a domande puntuali di spiegazione.

Grado d'urgenza e grado di pericolo

- Quando è stato identificato per la prima volta il pericolo per il pozzo di captazione? (rapporto Opizzi 1998?)

  Nel caso in esame é il grado di urgenza che è stato valutato in funzione del reale pericolo per il pozzo di captazione di Stabio. Oltre al fatto di rilevare degli inquinanti nella falda, il pericolo doveva essere confermato attraverso dati precisi sulla direzione e sulla velocità/modalità di propagazione degli inquinanti nella falda. È dunque stato necessario elaborare un modello idrogeologico di propagazione degli inquinanti per accertarsi che gli stessi si muovono effettivamente nella direzione del pozzo. In assenza di questa conferma sarebbe stato altrettanto difficile giustificare la necessità di risanamento e i relativi (alti) costi.
  In concreto la presenza di sostanze provenienti dalla discarica nelle acque di falda è stata rilevata una prima volta nel 2002 in situazioni idrogeologiche particolari (acqua medio alta e dopo forti piogge con condizioni di elevato dilavamento); altri rilevamenti nel 2003 e nel 2004, dopo un periodo di siccità, hanno evidenziato dei dati meno preoccupanti. In altre parole la concentrazione, la mobilità e il comportamento degli inquinanti nelle acque di falda era variabile, molto dipendente dalle condizioni idriche. Solo nel 2006, con la relazione idrogeologica sulle misure della quota dell'acqua di falda, è stato possibile valutare con certezza gli elementi citati (direzione e parametri che condizionano la velocità di propagazione) e stabilire l'esistenza di un pericolo concreto per il pozzo di captazione di Stabio, da cui la definizione dei parametri della decisione di risanamento.

- Da cosa discende l'urgenza attuale in relazione al fatto che l'inquinamento c'è e si diffonde dal lontano 1960 ed è noto (almeno in grandi linee) perlomeno dal 1998 o addirittura prima.

  La presenza di rifiuti nel terreno non è ancora un presupposto di sicuro inquinamento della falda. Molti rifiuti che si trovano nel suolo sono immobili o si diffondono con estrema lentezza. Per altri il processo di degradazione chimica o biologica è più rapido della loro velocità di diffusione. Anche per il caso della discarica Miranco i rifiuti sotterrati dal 1960 al 1970, non erano allora stati considerati "pericolosi, tanto che si ritenne sufficiente predisporre delle sentinelle di controllo (dei piezometri situati fra la discarica e il pozzo di Stabio) in modo da poter sorvegliare la qualità dell'acqua di falda e scoprire eventuali tracce di inquinanti con sufficiente anticipo per intervenire.
  Con l'entrata in vigore dell'Ositi, che ha creato i presupposti per poter intervenire con efficacia e sulla base di precise disposizioni e limiti, il DT ha subito imposto al proprietari di eseguire un'indagine preliminare e di aumentare i punti di controllo nelle vicinanze della discarica o addirittura nella discarica stessa.
  Il DT ha poi promosso tutti i passi necessari – conoscitivi, progettuali e giuridici – a risanare il sito contaminato, non appena si è conosciuta l'infiltrazione degli inquinanti in falda e il pericolo per il pozzo di captazione di Stabio.

Un altro passo avanti e si entra nel campo delle perplessità circa i tempi d'intervento dell'ente pubblico. Perplessità che sono sorte rispetto alla tempistica d'intervento ed al fatto che i ritardi accumulati potrebbero da una parte creare un forte disagio ambientale e d'altro canto potrebbero aver permesso ai responsabili dell'inquinamento di operare interventi di riassetto aziendale atti a svuotare la società, in modo da non poter più

concorrere attivamente all'assunzione dei costi di disinquinamento. Anche in questo caso ecco i quesiti posti e le risposte ricevute.

Tempistica nell'intervento dell'autorità

- Rispetto al grado di pericolo: perché sono trascorsi così tanti anni se l'urgenza è così alta.

  Appurato che bisogna sicuramente risanare la discarica Miranco , l'urgenza è ora dettata dal fatto che gli inquinanti che erano sotterrati in bidoni e/o in comparti più o meno stagni fino a 6-7 m di profondità, si sono mossi, hanno raggiunto le acque di falda che si trovano a 15 m circa di profondità e che sappiamo possono diffondersi e spostarsi verso il pozzo di Stabio. L'urgenza sta nel fatto che la situazione potrebbe aggravarsi in modo imprevedibile; ossia la velocità di trasmissione dei contaminanti dalle fosse (dal terreno) alla falda potrebbe repentinamente aumentare. Se ciò si verificasse, oltre ad aumentare il pericolo si aggraverebbe il tipo di inquinamento e la diffusione sarebbe sicuramente più rapida.

- Rispetto al potere decisionale del GC e all'obbligo di informare: perché, se l'urgenza è tale da dover addirittura iniziare immediatamente i lavori con mandati prima dell'esame del GC, non ci si è mossi prima?

  La decisione di risanare è il frutto di un percorso procedurale dettagliatamente previsto dall'OSiti: dopo l'indagine storica e quella tecnica è stato necessario eseguire un'indagine di dettaglio, sviluppare un modello idrogeologico e sulla base dei risultati ottenuti, confermare la necessità di risanamento; in seguito é necessario elaborare un progetto di risanamento, che ha dovuto essere valutato sia dal profilo tecnico, sia da quello giuridico, sia infine da quello economico.
  Il tempo di preparazione della decisione di risanamento è dovuto alla complessità del problema da tutti gli aspetti appena menzionati. Chiaramente il DT, prima di proporre un risanamento del costo di circa 10 milioni ha voluto chiarire tutti gli aspetti del problema.
  Durante tutto questo tempo la qualità dell'acqua di falda è stata costantemente controllata in modo da identificare immediatamente mutamenti nel comportamento degli inquinanti, in modo da poter intervenire immediatamente nel caso di un'improvvisa minaccia al pozzo di Stabio. Malgrado la gravità dell'inquinamento, la situazione è sempre rimasta sotto controllo.

Considerata la complessità della questione e la evidente necessità, malgrado gli interessi contrastanti, di operare, nel limite del possibile, in modo non contrapposto per definire basi d'intervento solide e che dessero le necessarie garanzie, si trattava di capire come ha operato il dipartimento e quale ruolo hanno avuto i tecnici deputati alla verifica della situazione e poi alla preparazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori di risanamento. Di seguito le risposte ricevute

Rapporto Cantone-Perturbatori

- Art. 33c cpv. 3 LPAmb: quando è stata fatta la verifica per sapere se il responsabile fosse in grado o meno di provvedere all'esecuzione di provvedimenti, rispettivamente se fosse d'accordo con gli stessi e con il principio dell'assunzione dei costi?

  Gli attuali proprietari e la Miranco SA sono stati informati nella primavera del 2002 (non appena disponibili i risultati dell'indagine preliminare) sullo stato del terreno e sui passi da intraprendere anticipando alla Miranco SA che le sarebbero presumibilmente stati attribuiti i costi di risanamento. Né i proprietari della discarica, né la Miranco si sono opposti o hanno formulato riserve sul fatto che il Cantone si sarebbe fatto promotore nell'esecuzione

delle indagini di dettaglio e nell'allestimento del piano di risanamento; questo in ragione della complessità della problematica, della mancanza di risorse umane da parte della Miranco e soprattutto della necessità di evitare che probabili procedure ricorsuali ritardassero le indagini necessarie per definire la gravità del problema e la sua soluzione. Bisogna sottolineare che già in questa fase la Miranco SA aveva contestato l'attribuzione della responsabilità per il deposito di Stabio. Questo per evidenti motivi: in effetti, se lo avesse fatto avrebbe compromesso i suoi diritti di ricorrere contro la decisione di riparto delle spese.

Il DT ha poi sempre tenuto informati e garantito sia ai proprietari che alla Miranco il diritto di essere sentiti per tutti i successivi interventi quali l'analisi di dettaglio e il progetto di risanamento. Su esplicita richiesta della Miranco , il 27.11.2006 il DT ha indetto un incontro per presentare la decisione di risanamento, le modalità d'intervento e la chiave di riparto delle spese. All'incontro erano presenti anche i proprietari del sedime.

- La procedura di accertamento e elaborazione dei progetti di risanamento è avvenuta in modo consensuale o no?

  Per tutti i passi intrapresi dal Cantone (indagini di dettaglio, progetto di risanamento, controlli regolari della falda) tutte le parti in causa sono stata coinvolte dando loro il diritto di esprimersi. Sulla procedura e sull'elaborazione dei progetti tutti sono stati consenzienti. Solo sul progetto di risanamento vero e proprio, i rappresentanti legali della Miranco hanno proposto modalità d'intervento meno costose, senza però fornire una giustificazione tecnica delle idee alternative proposte, che sono risultate inattuabili e inidonee a risanare effettivamente il sito – a differenza delle modalità imposte dall'ordine di risanamento. Peraltro, Miranco non ha impugnato il progetto di risanamento ordinato dal DT.

- Chi ha designato i tecnici? Chi li ha incaricati e pagati per l'esecuzione delle varie tappe di indagine fin qui eseguite?

  Il proprietario del sito diede l'incarico di eseguire un"indagine preliminare" allo studio Oppizzi di Salorino. In seguito il Cantone per ovviare ai problemi procedurali che avrebbero potuto rallentare le varie fasi di ricerca, si è proposto come parte attiva e questo è stato accettato da tutte le parti in causa. Quando si trattò di intraprendere il passo successivo eseguendo l'indagine di dettaglio il DT scelse di continuare con i progettisti che avevano iniziato le indagini e questo per ovvie ragioni di continuità di esperienza e conoscenza del sito che si traducevano in risparmi nell'acquisizione delle informazioni. In considerazione delle implicazioni chimiche del problema, fu necessario affiancare allo studio di geologia Oppizzi lo studio Ecorisana di Manno, l'unico in Ticino a potere vantare questo tipo di conoscenze. Le stesse considerazioni valgono anche per il successivo incarico di elaborare un progetto di risanamento.

Gli aspetti tecnici, a questo punto, assumono un'importanza primordiale. Infatti, trattandosi di un inquinamento grave ne discende che anche la metodologia applicata per gli interventi di risanamento deve essere ineccepibile, pena il rischio di causare maggiori danni di quelli che si vogliono riparare. Motivo per cui anche in questo caso sono stati posti dei quesiti puntuali atti a sapere se gli studi di ingegneria, geologia e tecnica di risanamento fossero in possesso della necessaria tecnologia e fornissero le indispensabili garanzie per la riuscita dell'operazione. Trattandosi poi di studi residenti nel nostro Cantone, incaricati su mandato diretto, ci pareva essenziale approfondire la tematica a sapere se possedessero sufficiente esperienza e/o se non fosse stato più prudente allargare la cerchia dei tecnici interessati, verificando se nel resto della Svizzera non vi fossero casi analoghi nei quali l'intervento non fosse già attuato. E se ciò fosse stato il caso, perché non si è voluto approfittare di queste esperienze.

Di nuovo le risposte del Dipartimento.

Aspetti tecnici

- Quali sono le garanzie di funzionamento della tecnica di risanamento proposta?

  Per il risanamento del sito, fra varie tecniche esaminate, è stata ritenuta quella che prevede l'asportazione degli inquinanti e il loro trattamento extra-situ. Dal profilo tecnico si tratta dunque del sistema che garantisce il massimo dell'efficacia per rapporto ad altri che si basano ad esempio sulla biodegradazione in loco o sul trattamento chimico del materiale asportato o ancora che prevedono la creazione di barriere idrauliche per permettere il trattamento delle acque inquinate dai contaminanti presenti nel terreno. Tutte queste tecniche implicano un tempo di risanamento molto più lungo che l'asportazione e non possono essere applicate per tutti i tipi di inquinanti. Nel caso concreto queste tecniche alternative non sono state reputate adatte sia al tipo di contaminanti sia alla situazione idrogeologica del sito.

- *Vi* sono state esperienze analoghe dei consulenti in questione in Ticino o Svizzera?

  Sì ad esempio il risanamento della Galvacrom di Rivera è stato eseguito sotto la direzione della Ecorisana che in quell'occasione fu incaricata dalle FFS.

- È stata valutata l'opportunità di eseguire verifiche in base ad esperienze fuori cantone con ditte che già hanno applicato queste tecnologie?

  No. Non si è ritenuto necessario per le ragioni suesposte. Va però sottolineato che in tutti i casi "analoghi" in Svizzera e pensiamo soprattutto alle discariche di Kölliken e di Bonfol, sono state impiegate le stesse tecniche previste per la discarica Miranco.

E veniamo ora agli aspetti finanziari della questione (limitatamente alle domande poste ed alle risposte ricevute in quanto questo aspetto dovrà ulteriormente essere approfondito nei considerandi finali). Un capitolo non privo di ripercussioni sull'ente pubblico che è chiamato a sostenere finanziariamente un risanamento causato da un'azienda, ora fantasma, che ha certamente generato degli utili, congruamente ripartiti tra gli azionisti e che ha provocato, consciamente o inconsciamente poco importa, un danno enorme al patrimonio ambientale che lo Stato è chiamato a riparare. Si tratta evidentemente di un ulteriore elemento di perplessità circa l'attenzione che si dovrebbe porre al momento in cui vengono rilasciate le licenze edilizie per attività giudicabili perlomeno a rischio. E considerato che sul nostro piccolo e pregiato territorio quello contemplato nel messaggio non è, e non sarà certamente l'unico caso di cui questo Parlamento si dovrà occupare, qualche riflessione, in prospettiva (ormai dove il danno è fatto è troppo tardi) dovrà essere fatta. Ovviamente anche e soprattutto in seno all'amministrazione si dovrà prestare maggiore attenzione a questo tipo di decisioni, onde evitare che le future generazioni siano nuovamente chiamate a riparare i danni ambientali che, in nome della competitività, il mondo economico e finanziario tende a relegare all'ultimo posto.

Aspetti finanziari

- Quali passi ha intrapreso l'Amministrazione a tutela degli interessi del Cantone?
- Quando sono emersi gli elementi che permettevano (in un giudizio a prima vista) di ritenere plausibile un disimpegno dei perturbatori?
- Quando è stata svolta una verifica di solvibilità? Quando è stata fatta una formale richiesta di fornire garanzie? Vi sono altri beni noti all'autorità di proprietà del perturbatore o di

società collegate che potrebbero entrare in linea di conto?

- Quando sarebbe stata teoricamente possibile una decisione anticipata sulla ripartizione dei costi (decisione di principio)?

La decisione sulla ripartizione dei costi è stata adottata congiuntamente all'ordine di risanamento. Non era possibile un riparto dei costi prima di tale momento, ossia prima di decidere le opere a cui si riferiscono.

*A garanzia del recupero delle spese del risanamento, lo Stato beneficia per legge di un'**ipoteca legale** sul fondo oggetto dell'intervento sostitutivo. Questa ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario (art. 26 cpv. 2 LALPAmb).*

Concretamente il fondo da risanare non è di proprietà della Miranco SA, principale obbligato, ma di Carletto Bellotti e ora dei suoi eredi, che partecipano alla spesa soltanto in ragione del 5%. Inoltre, lo stesso fondo, situato fuori dalla zona edificabile e prevalentemente boschivo, ha un valore irrilevante rispetto ai costi del risanamento.

Ne discende che:

1) la garanzia ipotecaria prevista dalla legge, che vale unicamente per la quota a carico degli eredi Bellotti, non coprirà completamente il debito di questi ultimi verso lo Stato;

2) per il pagamento della quota a carico della Miranco SA non esiste una base legale che permetta di istituire direttamente dei diritti di pegno immobiliari sui beni di sua proprietà.

*Secondo lo stesso art. 26 cpv. 2 LALPAmb, ai responsabili dell'inquinamento lo Stato può comunque richiedere in ogni momento anche delle **altre garanzie** (p. es. assicurative, bancarie o ipotecarie su altri fondi).*

In concreto, nella decisione di risanamento/riparto spese del 29 gennaio 2007, alla Miranco SA non è stata chiesta la prestazione di atti o attestati di garanzia, bensì il pagamento anticipato di un importo, pari a ca. fr. 1.25 mio, da versare entro 60 giorni dalla crescita in giudicato.

In effetti, come è già stato rilevato, la ditta Miranco SA ha cessato la propria attività già da diversi anni e nei suoi attivi immobiliari essa ha, a tutt'oggi, unicamente un fondo, il mappale n. 1294 RFD di Mendrisio, pure inserito nel catasto dei siti inquinati e già gravato da cartelle ipotecarie per un totale di 2.6 mio. Alla luce di queste circostanze e considerato che la conseguenza della crescita in giudicato della decisione di riparto spese sarà quasi certamente il fallimento della ditta, risulta evidente che anche l'eventuale prestazione di garanzie, in quanto non beneficianti di un rango prevalente rispetto a quelle degli altri creditori, non avrebbe (avuto) effetti diversi da quelli risultanti dalla richiesta di un importo in denaro.

Nulla impedisce poi allo Stato di chiedere, se del caso, ad entrambi i responsabili delle ulteriori garanzie quando la decisione di risanamento/riparto spese del 29 gennaio 2007 sarà cresciuta in giudicato e il credito dello Stato quantificato esattamente.

Da ultimo, alcune perplessità sono sorte circa una sorta di intrecci di ruoli tra la Miranco SA e le ditte incaricate dallo Stato per la progettazione del risanamento. In particolare per il fatto che la stessa Miranco SA aveva già fatto eseguire dalle stesse aziende il risanamento di un sito di sua proprietà a Mendrisio. E ciò risulta, in particolare, da una risposta (del 13 settembre 2007) che il Dipartimento ha fornito a precise richieste formulate in data 10 settembre 2007 dalla Consigliera di Stato Laura Sadis di cui citiamo un estratto *" … In effetti, occorre tenere presente che la Miranco SA ha cessato la propria attività già da diversi anni e nei suoi attivi immobiliari ha, a tutt'oggi, unicamente un fondo,*

il mappale n. 1294 RFD di Mendrisio, pure inserito nel catasto dei siti inquinati e già gravato da cartelle ipotecarie per un totale di 2.6 milioni …"
Ecco le risposte.

Incarti da visionare (approfondire) e ruoli da chiarire

- Verifica della relazione con la pratica di risanamento a Mendrisio (menzionata nella risposta n. 2 a on. Sadis): stessi attori, stessa problematica, stessi consulenti.

  La Miranco SA è proprietaria della particella no 1294 del comune di Mendrisio su cui sorgeva la raffineria da cui provenivano i rifiuti depositati a Stabio. Anche per questo sedime é prevista l'iscrizione nel catasto dei siti inquinati. In questo caso la Miranco, quale detentore del sito, ha di sua iniziativa provveduto ad eseguire le indagini preliminari affidando l'incarico alla Ecorisana SA alla fine del 2002. Da ribadire che il grado di inquinamento e il problema di questo sito è di gran lunga meno grave che per la discarica di Stabio.

- Ruolo delle persone coinvolte (consulenti del Cantone e nel contempo di Miranco) e possibile conflitto d'interessi.

  Il fatto che la Ecorisana si sia associata con lo studio ambientale Dr. Oppizzi per l'esecuzione delle indagini di dettaglio e del progetto di risanamento della discarica di Stabio non crea a nostro avviso un conflitto d'interessi. In effetti, per i mandati attribuiti dal Cantone allo Studio Oppizzi e alla Ecorisana, si tratta di una valutazione di tipo tecnico-scientifico svolta sotto il controllo della SPAAS che ha potuto verificare i lavori di indagine sul posto e valutare l'attendibilità dei dati e non di una perizia di parte. Semmai le conoscenze sull'origine e sul genere di rifiuti derivanti dall'attività svolta a Mendrisio possono essere state di utilità per l'elaborazione del progetto di risanamento di Stabio.

- Visionare atti del ricorso di Miranco contro la decisione 29.1.2007.

  Per quanto concerne gli atti del ricorso di Miranco, tutti i nostri atti sono stati trasmessi al Servizio ricorsi del Consiglio di Stato.

Pare a questo punto evidente che ci si ritrova confrontati con una vicenda che, oltre ad essere complessa per la natura dell'inquinamento perpetrato, è altrettanto ingarbugliata sia per la quasi impossibilità, nonostante il nesso causale evidente, di mettere a carico dei responsabili le spese di risanamento, sia per una possibile ma indefinibile commistione di interessi tra le aziende chiamate al risanamento e gli autori dello stesso. Per cui, fatto saldo il principio dell'urgenza dell'intervento, si tratterà ora di chiarire gli altri aspetti almeno per dissipare i dubbi che aleggiano su una serie di questioni. Dubbi che si cercherà di esplicitare a beneficio della chiarezza di tutta la vicenda.

QUESTIONI APERTE

Da una decisione del Dipartimento del territorio del 29 gennaio 2007 risulta che la particella 1256 RFD sita sul territorio di Stabio il località "ai Boschi" (terreno inquinato) è di proprietà della comunità ereditaria succeduta al defunto Carletto Bellotti.
La stessa particella ha una superficie complessiva di mq 42'866 di cui mq 36'778 prato, mq 6'075 bosco e mq 13 deposito e avrebbe un valore di stima ufficiale, al 21.4.2004, di Fr. 18'146.- (!!!)

Dall'inizio della storia, nel lontano 1959, sono avvenute una serie di compravendite relative al fondo in questione, ma ciò che appare interessante è l'ultima operazione avvenuta il 12.7. 2002, grazie alla quale Carletto Bellotti è diventato unico proprietario del fondo esercitando un diritto di prelazione legale e sborsando a favore della Nuova discarica SA di Stabio la cifra di 1'500'000.- franchi, vale a dire una cifra di quasi 100 volte superiore al valore di stima solo per acquisire una parte del fondo.

Stando al Registro di commercio la Nuova Discarica SA sembrerebbe essere stata costituita nel marzo 2002 per gestire una discarica dopo l'acquisizione del terreno in questione dal signor Cesare Valsangiacomo (terreno ceduto alcuni mesi dopo a Carletto Bellotti)

Lecite alcune domande:

- perché a fronte di un valore di stima complessivo di Fr. 18'146.- vi sono state, per una parte soltanto del terreno, una serie di transazioni di valore molto superiore fino ad arrivare alle ultime due di un valore di Fr. 1'500'000.-?
- Chi ha materialmente gestito la discarica nel corso degli anni e quanto ha effettivamente incassato per il deposito in loco del materiale inquinante?
- Le ultime transazioni non sono forse avvenute solo per aggirare richieste di partecipazione finanziaria?
- È legalmente possibile rifarsi sui gestori della discarica oltre che sui perturbatori (Miranco SA) e sui proprietari (Comunità ereditaria Carletto Bellotti)

A fronte di queste questioni era altrettanto lecito chiedersi se lo Stato avesse, di fatto, esplorato tutte le strade percorribili per fare in modo che i veri responsabili fossero chiamati a rispondere finanziariamente ed eventualmente penalmente del disastro ambientale causato scientemente.

Ed in questo ordine di idee si inserivano le pre-conclusioni sottostanti del rapporto che, messe a conoscenza del Dipartimento e dopo un'audizione avvenuta alla presenza del Consigliere di stato Marco Borradori, del sindaco di Stabio sig. Davide Socchi e dei funzionari sig.ri Marcello Bernardi e Eros Crivelli, hanno portato ad ulteriori risposte che vengono riportate per intero prima delle conclusioni vere e proprie del rapporto.

PRE-CONCLUSIONI

Nel complesso pare a questa Commissione che il problema debba essenzialmente diviso in quattro parti:

- Urgenza e realizzazione dell'opera
- Finanziamento
- Coerenza dei mandati diretti
- Questioni aperte

Urgenza e realizzazione dell'opera

Si rimanda alle conclusioni finali

Finanziamenti

In particolare per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, le richieste di partecipazione, al di là dell'esito del ricorso di Miranco SA di cui nel riquadro trovate la risposta del Dipartimento alla domanda posta, dovranno essere di diversa natura sia per il proprietario, la cui partecipazione dovrà essere ricalcolata non sulla base del valore di stima ma bensì sul valore effettivo, sia, dopo i necessari accertamenti, estese ai beneficiari ed ai gestori della discarica.

Valutazione della procedura in corso dinanzi al Tribunale

- Il Messaggio non da alcuna spiegazione.

  Miranco ha interposto ricorso al Consiglio di Stato unicamente contro la decisione di riparto delle spese, chiedendo di esserne esentata. Le argomentazioni addotte non sono condivise dal DT, che le ha contestate punto per punto. Il Consiglio di Stato dovrà decidere del ricorso; la relativa decisione sarà poi impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

Riteniamo infatti che a fronte di transazioni milionarie è perlomeno improbabile che il valore effettivo del terreno sia quello indicato dal valore di stima e la cosa puzza di bruciato lontano un miglio, a meno che si voglia prendere la comunità per deficiente.

Stessa questione per il o i gestori della discarica, che sapevano benissimo di sotterrare qualcosa di molto dissimile dai fiori profumati e che a suon di fatturazioni per ogni metro cubo interrato hanno certamente abbondantemente lucrato in un'operazione chiaramente già ai sui albori tutt'altro che trasparente.

Infine la Miranco SA che se avesse dovuto eliminare i propri scarti in modo conveniente avrebbe certamente speso molto di più e che, con un'operazione tutt'altro che limpida ha fatto risanare (sembra di tasca propria) la sua proprietà poco inquinata a Mendrisio, scaricando quella più inquinata sulle spalle dello Stato.

Coerenza dei mandati diretti

Esigono inoltre alcune risposte chiare anche le questioni relative ai mandati diretti in questa operazione. Questioni che sono soprattutto attinenti al fatto che le aziende destinatarie degli appalti erano già impegnate con la Miranco SA prima dell intervento dello Stato e poi ancora in interventi di risanamento nel sito di Mendrisio. Senza voler per forza pensare male è comunque, dal profilo della trasparenza un'operazione tutt'altro che ineccepibile e che abbisogna di un chiarimento immediato.

Questioni aperte

Il CdS deve assolutamente chiarire:

- La posizione relativa al valore effettivo del terreno a cui applicare la percentuale di partecipazione
- I collegamenti della Miranco SA con i gestori della discarica e cosa sta effettivamente dietro ai passaggi di proprietà del terreno in questione
- Il perché del diverso inquinamento tra l'ubicazione della sede della Miranco SA a Mendrisio e quello presente a Stabio

- Le implicazioni penali di tutti i responsabili dell'operazione (perturbatori, gestori e proprietari del terreno).

Solo dopo un preciso impegno del CdS sugli aspetti di cui sopra la Commissione della gestione darà il suo assenso definitivo all'approvazione del messaggio.

Nel progetto di rapporto citato a margine, il relatore ha enunciato i seguenti quesiti (p. 9):

- Perché a fronte di un valore di stima complessivo di fr. 18'146.- vi sono state, per una parte soltanto del terreno, una serie di transazioni di valore molto superiore fino ad arrivare alle ultime due di un valore di fr. 1'500'000?
- Chi ha materialmente gestito la discarica nel corso degli anni e quanto ha effettivamente incassato per il deposito in loco del materiale inquinante?
- Le ultime transazioni non sono forse avvenute solo per aggirare richieste di partecipazione finanziaria?
- È legalmente possibile rifarsi sui gestori della discarica oltre che sui perturbatori (Miranco SA) e sui proprietari (Comunità ereditaria Carletto Bellotti)

Inoltre, si chiede il chiarimento dei seguenti punti:

- La posizione relativa al valore effettivo del terreno a cui applicare la percentuale di partecipazione
- I collegamenti della Miranco SA con i gestori della discarica e cosa sta effettivamente dietro ai passaggi di proprietà del terreno in questione
- Il perché del diverso inquinamento tra l'ubicazione della sede della Miranco SA a Mendrisio e quello presente a Stabio
- Le implicazioni penali di tutti i responsabili dell'operazione (perturbatori, gestori e proprietari del terreno).

NUOVE RISPOSTE E PRECISAZIONI DEL DIPARTIMENTO

Nel merito delle domande poste dal Rapporto

Il Rapporto prende più volte in esame il tema dei passaggi di proprietà del fondo in questione, come pure l'aumento dei prezzi di compravendita riscontrato nel tempo. Al proposito occorre avantutto osservare quanto segue.

- Come indicato nella decisione di risanamento e riparto spese, l'attuale fondo part. n. 1256 RFD Stabio è stato acquistato nel 1960 da Miranco SA per una somma complessiva di ca. fr. 72'000.

  Nel 1988 Carletto Bellotti e Cesare Valsangiacomo hanno acquistato il fondo in comproprietà per ½ ciascuno, al prezzo complessivo di fr. 80'000.

  Nel 2002 Cesare Valsangiacomo ha venduto la propria quota di comproprietà alla Nuova Discarica SA, per l'importo di fr, 1'500'000. Preso atto di tale operazione, Carletto Bellotti ha esercitato il diritto di prelazione legale sul fondo, divenendo – dietro corresponsione della medesima cifra – unico proprietario del fondo.

  Dal 3.5.2007 la proprietà è passata in successione a Bellotti Pierina.

- Il fondo part. n. 1256 RFD Stabio ha una superficie di ca. 43'000 mq.

  Una piccola parte di tale superficie è stata utilizzata da Miranco SA dal 1960 al 1972 quale sito di deposito dei propri scarti di produzione, provenienti dall'attività della raffineria di Mendrisio – in effetti il terreno era stata acquistato da Miranco proprio a tale scopo.

  La discarica ex Miranco è stata definitivamente chiusa alla metà degli anni '70.

  Il 23.6.1989 – quindi ca. un anno dopo aver acquisito la proprietà – Carletto Bellotti e Cesare Valsangiacomo ottengono la licenza edilizia per la formazione di una discarica di inerti (per 125'000 mc.) sullo stesso mappale, ma su di una superficie ben distinta dal deposito ex Miranco.

  La discarica di inerti è stata poi ampliata (sempre su di una superficie distinta dal sito inquinato) sulla base di una analoga licenza edilizia rilasciata il 12.9.1994 alla Società svizzera impresari costruttori per il deposito di 60'000 mc di inerti.

  Il 1.7.1998 il fondo di cui trattasi è iscritto nella scheda 5.4 del Piano direttore, di Dato acquisito, quale sito per il deposito di materiali inerti (sulla scorta di studi pianificatori di base del 1984 e del 1986, come pure del Concetto cantonale per l'eliminazione dei detriti edili e di scavo del 1990 e del Piano di gestione dei rifiuti pure del 1.7.1998).

  Nel 2002 è entrato in vigore il nuovo Piano regolatore di Stabio, che ha assegnato la porzione del fondo part. n. 1256 RFD Stabio occupata dal sito inquinato ex Miranco alla zona non edificabile, mentre la parte interessata dalla discarica di inerti, rispettivamente dal suo sviluppo, è stata attribuita ad una zona specifica per il deposito di inerti.

  Il 29.4.2003 è rilasciata un'ulteriore licenza per una discarica di inerti del volume di 350'000 mc alla ditta Carletto Bellotti SA e alla Contrabi SA, che formeranno il consorzio Gedis di gestione dell'omonima discarica.

  Si nota che tale discarica di materiali inerti provenienti dall'edilizia occupa oggi una superficie di ca. 37'000 mq della part. n. 1256 RFD Stabio, fisicamente distinta dalla superficie interessata dal deposito di residui di raffineria della ex Miranco.

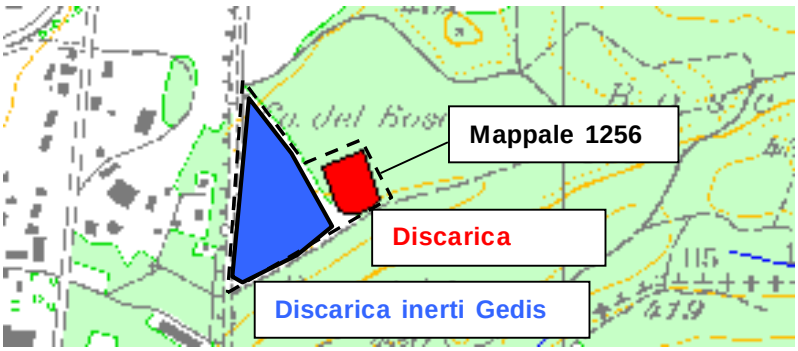

Ciò rammentato, rispondiamo punto per punto quanto segue.

- *Perché a fronte di un valore di stima complessivo di fr. 18'146.- vi sono state, per una parte soltanto del terreno, una serie di transazioni di valore molto superiore fino ad arrivare alle ultime due di un valore di fr. 1'500'000?*

  A nostro avviso, il rialzo dei prezzi è avvenuto in vista dello sfruttamento del fondo quale discarica per materiali inerti. Pare significativo il fatto che i prezzi milionari siano stati pattuiti nel 2002, dopo il rilascio delle prime licenze edilizie a tale scopo (1989 e 1994), il consolidamento della relativa destinazione pianificatoria a PD (1998) e a PR (adozione CC 2000, approvazione CdS 2002), come pure nell'imminenza di ottenere il rilascio della licenza per la volumetria di 350'000 mc (2003).

- *Chi ha materialmente gestito la discarica nel corso degli anni e quanto ha effettivamente incassato per il deposito in loco del materiale inquinante?*

  La discarica di materiale inquinante ex Miranco – di cui è necessario il risanamento – è stata sempre gestita direttamente da Miranco SA. A metà degli anni '70 è stata definitivamente chiusa. È impossibile stabilire l'utile conseguito da Miranco SA in quegli anni d'attività; la questione non appare peraltro rilevante, ritenuto che a Miranco SA è stata comunque posta a carico la quasi totalità delle spese di risanamento.

  L'attuale attività sul fondo (discarica di inerti) non ha alcuna relazione con la presenza del sito contaminato e col suo risanamento (v. anche più sotto).

- *Le ultime transazioni non sono forse avvenute solo per aggirare richieste di partecipazione finanziaria?*

  Come detto, a nostro avviso le ultime transazioni sono avvenute in vista dello sfruttamento del fondo quale discarica per materiali inerti.

- *È legalmente possibile rifarsi sui gestori della discarica oltre che sui perturbatori (Miranco SA) e sui proprietari (Comunità ereditaria Carletto Bellotti)*

  Gestore della discarica di rifiuti inquinanti da risanare è stata sempre Miranco SA.

  Non si vede a quale titolo poter chiamare a partecipare alle spese i gestori della discarica di materiali inerti.
  Ai sensi della LPAmb solo i perturbatori per comportamento o per situazione possono essere chiamati a sopportare le spese di risanamento. Il Consorzio Gedis non è né perturbatore per comportamento né per situazione; infatti, Gedis non è proprietario del fondo né si può ritenere ad altro titolo detentore della porzione di terreno sul quale si trova l'inquinamento.

  Si ribadisce che la discarica per materiali inerti non ha nulla a che fare con la discarica ex Miranco. Miranco SA aveva gestito essa stessa tra il 1960 e il 1972 il deposito dei suoi scarti di produzione, depositandoli a Stabio. Sulla stessa particella, ma su un'altra parte di superficie, a partire dal 1989 è stata iniziata una discarica autorizzata per materiali inerti. Le due discariche occupano due parti ben distinte della particella e riguardano due situazioni distinte tra di loro.

- *La posizione relativa al valore effettivo del terreno a cui applicare la percentuale di partecipazione*

  La partecipazione ai costi del perturbatore per situazione (proprietario del terreno) in base all'art. 32d LPAmb non si calcola come percentuale sul valore del terreno, ma come percentuale dei costi di risanamento, calcolata tenendo presente – quale criterio orientativo – il vantaggio teorico che questi ricava dal risanamento. In altre parole, occorre valutare il vantaggio economico del risanamento, ossia a nostro avviso la differenza di valore fra il terreno inquinato e quello risanato.

  Ora, nel caso che ci occupa la porzione di terreno interessata dall'inquinamento (deposito ex Miranco) è situata al di fuori della zona edificabile ed ha carattere boschivo. In considerazione di questo fatto, è evidente che il risanamento non potrà influire in modo apprezzabile sul valore.

- *I collegamenti della Miranco SA con i gestori della discarica e cosa sta effettivamente dietro ai passaggi di proprietà del terreno in questione*

  Si vedano le risposte precedenti.

- *Il perché del diverso inquinamento tra l'ubicazione della sede della Miranco SA a Mendrisio e quello presente a Stabio*

  Il diverso inquinamento fra Stabio e Mendrisio è dovuto al fatto che a Mendrisio veniva svolta un'attività produttiva mentre a Stabio esisteva la discarica dove venivano depositati i residui di questa attività.

  Sulla particella n. 1294 RFD Mendrisio la Miranco ha svolto dal 1959 al 1972 un'attività di raffineria di oli minerali. L'inquinamento di questa particella è dovuto a questa attività, per cui nel terreno sono stati individuati dei residui di idrocarburi, per la maggior parte causati dalla rottura di un tubo interrato.

  Il grosso problema di questa attività era rappresentato dai rifiuti che la stessa generava; si trattava appunto di solidi bituminosi acidi, melme acide, fanghi calcarei e solfatici di lavorazione e fanghi dell'impianto di pre-trattamento delle acque. Se li avessero sotterrati a Mendrisio non avremmo il problema del risanamento della discarica di Stabio.

- *Le implicazioni penali di tutti i responsabili dell'operazione (perturbatori, gestori e proprietari del terreno).*

  Gli atti alla base dell'inquinamento che qui ci occupa risalgono agli anni dal 1960 al 1972. Occorre osservare che a quel tempo non erano giudicati illeciti, né esistevano le conoscenze tecniche e gli strumenti giuridici di oggi.

  La Legge sulla protezione dell'ambiente data del 7 ottobre 1983 ed è in vigore dal 1. gennaio 1985. Essa permette di intervenire su fattispecie precedenti la sua stessa esistenza al fine di permettere il risanamento dei siti contaminati.

  Diverso è invece il tema della punibilità di chi commette un inquinamento; questa è stata stabilita dagli art. 60 ss. LPAmb, che non prevedono applicazioni retroattive – né lo potrebbero, conformemente alle norme basilari del nostro diritto.
  Non si ravvisano pertanto possibilità d'intervento penale nei confronti delle persone allora responsabili dell'attività di Miranco SA.
  Quanto agli attuali proprietari del terreno, in aggiunta a quanto precede si fa notare che non vi è neppure un nesso fra la loro persona e l'insorgere dell'inquinamento; un procedimento penale nei loro confronti non è nemmeno immaginabile.

Altri interrogativi

Il rapporto solleva in diversi punti altri interrogativi, senza tuttavia esprimere esplicitamente delle domande. Il Dipartimento intende comunque prendere posizione.

- *Nel rapporto si afferma che, se la Miranco SA avesse dovuto eliminare i propri scarti in modo adeguato avrebbe certamente speso molto di più e che, con un'operazione tutt'altro che limpida, ha fatto risanare (sembra di tasca propria) la sua proprietà poco inquinata a Mendrisio, scaricando quella più inquinata sulle spalle dello Stato.*

  Miranco ha sì sotterrato nella discarica di Stabio i propri rifiuti e residui di produzione, ma lo ha fatto perché era stata autorizzata a farlo, sulla base della legislazione dell'epoca.

  Per quanto concerne il terreno di sua proprietà a Mendrisio, Miranco non ha ancora risanato. In effetti gli accertamenti sono tuttora in corso, ma, come sottolineato nelle precedenti risposte, la quantità di inquinanti è di gran lunga inferiore che a Stabio.

- *A pagina 6 nel paragrafo non inquadrato si sollevano perplessità in merito all'attenzione riservata a domande di costruzione per attività giudicabili perlomeno a rischio, asserendo che la competitività, il mondo economico e finanziario tendono a relegare all'ultimo posto le questioni ambientali.*

Al proposito non è possibile sottacere, una volta di più, che i siti contaminati di cui parliamo sono stati sì autorizzati, ma quant'anni or sono, sulla base della legislazione e delle conoscenze tecniche dell'epoca.

Oggi tutte le attività suscettibili di influssi sull'ambiente vengono esaminate anche in tale ottica durante la procedura di approvazione (o di licenza edilizia), in particolare per tutti quei rischi inerenti processi produttivi, prodotti pericolosi, depositi potenzialmente inquinanti, emisisioni nelle acque e nell'aria. Se poi queste attività rientrano nei criteri definiti nell'Ordinanza contro gli incidenti rilevanti (OPIR) deve prima essere eseguito un rapporto breve ed un'analisi del rischio. Determinanti per questo esame é la conformità con i disposti della legge sulla protezione delle acque, la legge sulla protezione dell'ambiente e le relative ordinanze di applicazione.

La differenza è evidente.

- *Parlando degli antefatti, a p. 8, il rapporto lamenta che non si sarebbe in grado di quantificare l'onere a carico dello Stato per il risanamento di tutti i siti inquinati.*

  Bisogna però al proposito tener presente che i costi di risanamento che il Cantone deve sopportare sono assai difficili da stimare, soprattutto senza aver prima a disposizione un'analisi di dettaglio e un progetto di risanamento. Inoltre occorre considerare che il Cantone interviene solo in caso in caso d'insolvenza degli obbligati.

- *Infine, sempre a p. 8, il rapporto denunzia un'asserita commistione fra le aziende incaricate del risanamento e gli autori dell'inquinamento.*

  Al proposito si nota che il progetto di risanamento è stato esaminato nel dettaglio dai servizi specializzati del Dipartimento del territorio, che lo hanno giudicato del tutto corretto.

  Se la denunciata commistione veramente vi fosse – e non è – i professionisti incaricati della progettazione avrebbero dovuto verosimilmente proporre modalità d'intervento meno costose, come Miranco nelle proprie osservazioni aveva peraltro chiesto. Così invece non è. Non solo essi hanno svolto una progettazione ineccepibile, ma hanno anche fornito i motivi per cui le pretese alternative avanzate da Miranco andavano ritenute inadeguate ed inattuabili – di questo è dato riscontro nella decisione di risanamento.

  Inoltre, si ribadisce che una parte dei costi sarà sostenuta dalla Confederazione, dovendo la stessa sussidiare il 40% dell'onere rimasto a carico del Cantone. Con ogni evidenza le competenti autorità federali potranno confermare la validità del progetto di risanamento proposto.

CONCLUSIONI

È a questo punto importante segnalare che la questione Miranco era già stata oggetto di un'interrogazione del collega Ghisletta nel 2004 a cui Il CdS nella sua risposta, rimanendo nel vago, esprimeva alcune sue valutazioni, assolutamente non conclusive circa l'entità dell'intervento dello Stato su quanto ancora da affrontare. Una questione che, alla luce di questo messaggio, meriterebbe di essere rivalutata non fosse altro che per cercare di fare chiarezza su quanto ci potrebbe toccare di spendere nei prossimi anni per risanare altri siti non meno inquinati della discarica Miranco. E ciò vuoi per mancanza di approfondimento della questione, vuoi per l'impossibilità di stabilire a priori l'eventuale solvibilità dei perturbatori che quasi certamente, in molti casi, non potranno più essere chiamati a rispondere finanziariamente. Certo che più il tempo passa più sarà difficile chiamare i responsabili a rispondere e più diventerà oneroso per lo Stato il costo degli interventi.

Ciò premesso e preso atto degli ulteriori approfondimenti pervenuti dal Dipartimento, definitivamente chiarito l'aspetto legato all'urgenza dell'opera (per inciso il piano di esecuzione dei lavori prevede l'intervento di risanamento tra il 14 di gennaio e il 12 maggio del 2008) la commissione della gestione si sente in condizione di sostenere il contenuto del messaggio.

Appare, infatti, fuori dubbio che la situazione sia di una gravità tale da non poter interporre ulteriori indugi al risanamento del terreno, pena un'assunzione di responsabilità politica grave in caso di inquinamento della falda. Inoltre, gli abitanti di Stabio e di tutto il Mendrisiotto, già duramente provati dall'esposizione ad innumerevoli fonti inquinanti, certamente non meriterebbero di dover assistere anche ad un nuovo capitolo che tocca le acque di falda per inadempienza dello Stato.

V'è da augurarsi che questo increscioso capitolo, che esplicita oltre ogni ombra di dubbio la responsabilità di tutti gli attori coinvolti e fa emergere la colpevole insensibilità ambientale di una generazione molto vicina alla nostra, possa insegnarci qualcosa.

Ancora oggi talvolta, purtroppo, in nome di una competitività economica immediata si rischia di favorire disastri ambientali che lasceremo in eredità (come in questo caso) alle generazioni che verranno.

✵ ✵ ✵ ✵ ✵

Ciò detto, da parte della Commissione della gestione vi è un'adesione convinta, rispetto all'urgenza dell'intervento e quindi il sostegno al decreto legislativo che ne definisce la fattibilità.

Per la Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli - Bignasca A. -
Bobbià - Bonoli - Celio - Foletti - Ghisletta R. - Gobbi N. -
Jelmini - Merlini - Orelli Vassere - Righinetti - Vitta